



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 30-09-2020

**Oggetto: TRIBUTI - TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020.  
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge e risultano presenti:

<b>SANI ROMINA</b>	<b>P</b>	<b>TEMPERINI MARTA</b>	<b>P</b>
<b>MEDAGLINI RICCARDO</b>	<b>P</b>	<b>SERAFINI SARA</b>	<b>P</b>
<b>BALOCCHI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>BRAMERINI RICCARDO</b>	<b>A</b>
<b>LAMPOGLIA DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>VESCOVI MANUEL</b>	<b>A</b>
<b>PANFI ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>TUCCI SERENA</b>	<b>A</b>
<b>PELLEGRINI MATTEO</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 7 Assenti n. 4

Assessori esterni:

<b>BARZAGLI ORIETTA</b>	<b>P</b>
-------------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  
Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di **SINDACO**  
Partecipa il Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Ragioniere Machetti evidenzia come nella proposta di deliberazione sia presente un refuso nella parte relativa al deliberato.

L'Assemblea ne prende atto ed all'unanimità se ne dispone la correzione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio successivo purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020";

PREMESSO che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICORDATO che il Comune di Cinigiano ha disciplinato l'applicazione della TARI approvando il relativo regolamento con Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29/08/2014 ed oggetto di modifica in data odierna;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della previgente TARES, pertanto, per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RITENUTO di applicare la modalità di commisurazione della tariffa descritta al comma 561 della L. 147/2013 e cioè in base ai criteri di cui al DPR 158/1999 poiché non esistono sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che nella macro categoria utenze non domestiche sono state aggiunte due categorie: agriturismo con o senza ristorazione venendo così a disciplinare anche questa fattispecie impositiva che in precedenza era inserita nella categoria degli alberghi;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

**PRESO ATTO** che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**ATTESO** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RAMMENTATO** che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 5, della Legge del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che i comuni, in deroga all'art.1, comma 654 e 683 della Legge 147/2013, possano approvare le tariffe tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico e finanziario del servizio rifiuti per il 2020 e che l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno avvalersi della facoltà concessa dal richiamato art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 e pertanto, al fine della determinazione delle tariffe 2020, fare riferimento alla determinazione del Pef 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/02/2019;

**DATO ATTO** che, secondo le risultanze del suddetto piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ammonta ad euro 555.445,66 e che di conseguenza, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve essere di pari importo;

**RITENUTE** essenziali le osservazioni di cui al punto precedente, vista anche la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sez. sesta n.06208/2012 in data 4.12.2012, l'Amministrazione Comunale, al fine di provvedere alla integrale copertura dei costi del piano finanziario come richiesto obbligatoriamente dalla normativa, ritiene



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

equo attribuire alle utenze domestiche il 87,54% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 12,46% del medesimo costo;

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/06/2020 era stato deliberato di prevedere in sede di determinazione delle tariffe per l'anno 2020 delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite da COVID-19, ovvero:

“di prevedere agevolazioni TARI, a totale carico del bilancio comunale ed impiegando le risorse all'uopo accantonate nel bilancio di previsione 2020/22,

- a. del cinquanta per cento (50%) della tassa dovuta per l'intero anno 2020 per le utenze non domestiche obbligate a stare chiuse in ossequio alle norme nazionali (per l'individuazione delle utenze si farà riferimento ai codici ATECO delle stesse imprese)
- b. del venticinque per cento (25%) della tassa dovuta per l'intero anno 2020 a favore di tutte le utenze non domestiche non ricomprese nel punto precedente a.”

PRESO ATTO dell'elaborazione predisposta dall'ufficio tributi dalla quale si evince che il costo derivante dall'applicazione delle riduzioni così come previste dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2020 risulta essere pari ad euro 27.202,00;

VALUTATO che il contenimento delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto economico sfavorevole come quello attuale, essere un sostegno significativo e determinante al mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione anziana già residente ed attrattiva per nuove famiglie che volessero scegliere il comune come loro residenza;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, quantificabile per l'anno 2020 in euro 27.202,00, trova copertura nel Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, che sarà finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria e tributi Dott. Duccio Machetti, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente,

**Esaurita la discussione si procede alla votazione: Unanimità.**

**Esaurita la discussione si procede alla votazione: Unanimità.**

**DELIBERA**



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

1. di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 indicate nell'Allegato A Tariffe Utenze Domestiche – Non Domestiche anno 2020;
2. di applicare per l'anno 2020, ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013, come previsto all'art. 11 del regolamento comunale riduzioni, al fine di compensare il disagio subito dalle utenze non domestiche a causa della pandemia COVID-19, complessivamente quantificate in euro 27.202,00;
3. di iscrivere nel Bilancio di previsione 2020 / 2022, esercizio 2020, come autorizzazione di spesa corrente, la somma complessiva di euro 27.202,00 pari alle riduzioni previste al precedente punto 2.;
4. di ribadire che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà procedere alla determinazione ed approvazione del piano economico e finanziario del servizio rifiuti per il 2020 e che l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. di confermare nella percentuale del cinque per cento (5%) la riduzione della tariffa, sia di parte fissa che variabile, per chi effettua il cosiddetto compostaggio come definito e disciplinato dall'art. 11, comma 13 del Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
6. di ribadire che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto;
8. di trasmettere ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;
9. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00

<b>PARERE:</b>	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
	Il Responsabile del servizio interessato Machetti Duccio

<b>PARERE:</b>	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
	Il Responsabile dei servizi finanziari Machetti Duccio



# COMUNE DI CINIGIANO

Provincia di Grosseto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
LONGO DANIELE

**IL SINDACO**  
SANI ROMINA

=====

**Il sottoscritto Vice Segretario Comunale**  
**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000:
- [ ] E' pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ;
- [ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Comunale, 01-10-20

COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO

LONGO DANIELE

=====

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

- Visti gli atti di ufficio;
- Vista il T.U. nr. 267/2000;

**ATTESTA**

- **che la presente deliberazione:**
- [ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-10-20 al 16-10-20 , senza reclami;
- **che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 30-09-20:**
- [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LONGO DANIELE





**COMUNE DI CINIGIANO**  
**Provincia di Grosseto**

***DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI***  
***ANNO 2020***

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi complessivi pari ad euro 555.445,66 desunti dal Piano economico e finanziario 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/02/2019, è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza risulta la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 486.237,13	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 338.688,96
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 147.548,17

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 69.208,53	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 48.207,27
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 21.001,26

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	48.377,27	<b>0,82</b>	489,75	<b>1,00</b>	<b>1,607542</b>	<b>47,987202</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	40.941,77	<b>0,92</b>	355,25	<b>1,80</b>	<b>1,803584</b>	<b>86,376963</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	38.217,20	<b>1,03</b>	363,83	<b>2,30</b>	<b>2,019230</b>	<b>110,370564</b>
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI	8.842,01	<b>1,10</b>	77,33	<b>3,00</b>	<b>2,156460</b>	<b>143,961606</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.506,75	<b>1,17</b>	15,50	<b>3,60</b>	<b>2,293689</b>	<b>172,753927</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.744,74	<b>1,21</b>	12,75	<b>4,10</b>	<b>2,372106</b>	<b>196,747528</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto >500 mt	186,00	<b>0,24</b>	1,00	<b>0,30</b>	<b>0,482262</b>	<b>14,396160</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	65,00	<b>0,27</b>	1,00	<b>0,54</b>	<b>0,541075</b>	<b>25,913089</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	347,00	<b>0,30</b>	2,00	<b>0,69</b>	<b>0,605769</b>	<b>33,111169</b>
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI- Distanza Cassonetto >500 mt	140,00	<b>0,33</b>	1,00	<b>0,90</b>	<b>0,646938</b>	<b>43,188481</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt	1.357,00	<b>0,30</b>	7,00	<b>0,69</b>	<b>0,605769</b>	<b>33,111169</b>
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI- Distanza Cassonetto > 500 mt	197,17	<b>0,33</b>	1,83	<b>0,90</b>	<b>0,646938</b>	<b>43,188481</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	297,50	<b>0,87</b>	2,67	<b>1,71</b>	<b>1,713405</b>	<b>82,058115</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	379,16	<b>0,97</b>	2,50	<b>2,18</b>	<b>1,918269</b>	<b>104,852036</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-USO STAGIONALE E	119,17	<b>1,14</b>	0,83	<b>3,89</b>	<b>2,253500</b>	<b>186,910152</b>

	DISCONTINUO						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI NON IN GRADO DI PRODURRE RIFIUTI	2.453,50	<b>0,82</b>	37,33	<b>1,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI NON IN GRADO DI PRODURRE RIFIUT	773,34	<b>0,92</b>	16,00	<b>1,80</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI NON IN GRADO DI PRODURRE RIFIUT	2.631,99	<b>1,03</b>	24,67	<b>2,30</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI NON IN GRADO DI PRODURRE RI	366,33	<b>1,10</b>	2,00	<b>3,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto >500 mt	4.540,74	<b>0,24</b>	52,50	<b>0,30</b>	<b>0,482262</b>	<b>14,396160</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	6.056,24	<b>0,27</b>	51,58	<b>0,54</b>	<b>0,541075</b>	<b>25,913089</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	7.549,76	<b>0,30</b>	47,42	<b>0,69</b>	<b>0,605769</b>	<b>33,111169</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	1.300,42	<b>0,33</b>	12,75	<b>0,90</b>	<b>0,646938</b>	<b>43,188481</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	23,25	<b>0,35</b>	0,25	<b>1,08</b>	<b>0,688106</b>	<b>51,826178</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt	499,76	<b>0,36</b>	3,75	<b>1,23</b>	<b>0,711631</b>	<b>59,024258</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto >500 mt-LOCALI NON	15,50	<b>0,82</b>	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt-LOCALI	162,00	<b>1,10</b>	1,00	<b>3,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto >500 mt-USO STAGION	415,50	<b>0,23</b>	4,75	<b>0,28</b>	<b>0,458149</b>	<b>13,676352</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt-USO STAGIO	943,50	<b>0,26</b>	10,25	<b>0,51</b>	<b>0,514021</b>	<b>24,617434</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt-USO	223,34	<b>0,29</b>	1,33	<b>0,65</b>	<b>0,575382</b>	<b>31,455611</b>

	STAGIO						
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI- Distanza Cassonetto >500 mt- USO ST	254,00	<b>0,31</b>	2,00	<b>0,85</b>	<b>0,614591</b>	<b>41,029057</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt-USO	23,83	<b>0,34</b>	0,17	<b>1,16</b>	<b>0,675952</b>	<b>56,073045</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto >500 mt-LOCALI COM	283,00	<b>1,03</b>	1,00	<b>2,30</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto > 500 mt	5.984,65	<b>0,24</b>	56,42	<b>0,30</b>	<b>0,482262</b>	<b>14,396160</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt	5.676,99	<b>0,27</b>	44,92	<b>0,54</b>	<b>0,541075</b>	<b>25,913089</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt	12.224,50	<b>0,30</b>	63,00	<b>0,69</b>	<b>0,605769</b>	<b>33,111169</b>
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI- Distanza Cassonetto > 500 mt	2.381,16	<b>0,33</b>	15,83	<b>0,90</b>	<b>0,646938</b>	<b>43,188481</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt	373,67	<b>0,35</b>	3,00	<b>1,08</b>	<b>0,688106</b>	<b>51,826178</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto > 500 mt-USO STAGIO	509,08	<b>0,23</b>	4,42	<b>0,28</b>	<b>0,458149</b>	<b>13,676352</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt-USO STAGI	570,50	<b>0,26</b>	6,33	<b>0,51</b>	<b>0,514021</b>	<b>24,617434</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt-USO STAGI	547,50	<b>0,29</b>	6,17	<b>0,65</b>	<b>0,575382</b>	<b>31,455611</b>
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI- Distanza Cassonetto > 500 mt- USO S	153,00	<b>0,31</b>	1,00	<b>0,85</b>	<b>0,614591</b>	<b>41,029057</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt-USO ST	86,92	<b>0,33</b>	0,58	<b>1,02</b>	<b>0,653603</b>	<b>49,234869</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto > 500 mt-LOCALI COM	67,00	<b>0,82</b>	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto > 500 mt-LOCALI CO	39,00	<b>0,92</b>	1,00	<b>1,80</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	8.071,33	<b>0,77</b>	91,17	<b>0,95</b>	<b>1,527165</b>	<b>45,587842</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	13.730,51	<b>0,87</b>	158,25	<b>1,71</b>	<b>1,713405</b>	<b>82,058115</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	5.397,33	<b>0,97</b>	56,92	<b>2,18</b>	<b>1,918269</b>	<b>104,852036</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	1.256,00	<b>1,04</b>	14,00	<b>2,85</b>	<b>2,048637</b>	<b>136,763526</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	74,00	<b>1,11</b>	1,00	<b>3,42</b>	<b>2,179004</b>	<b>164,116231</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	159,00	<b>1,14</b>	1,00	<b>3,89</b>	<b>2,253500</b>	<b>186,910152</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE E DISCONTINUO-Distanza C	30,00	<b>0,23</b>	1,00	<b>0,28</b>	<b>0,458149</b>	<b>13,676352</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO-Distanza	22,00	<b>0,29</b>	1,00	<b>0,65</b>	<b>0,575382</b>	<b>31,455611</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO-Distanza	352,33	<b>0,26</b>	2,17	<b>0,51</b>	<b>0,514021</b>	<b>24,617434</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO STAGIONALE E DISCONTINUO-Dista	15,83	<b>0,31</b>	0,17	<b>0,85</b>	<b>0,614591</b>	<b>41,029057</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI COMPLETAMENTI VUOTI E PRIVI DI U	922,00	<b>0,82</b>	12,00	<b>1,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI COMPLETAMENTI VUOTI E PRIVI DI	632,00	<b>0,92</b>	9,00	<b>1,80</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI COMPLETAMENTI VUOTI E PRIVI DI	580,17	<b>1,03</b>	8,67	<b>2,30</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI COMPLETAMENTI VUOTI E PRIVI	301,00	<b>1,10</b>	3,25	<b>3,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE	64,00	<b>0,82</b>	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE	117,00	<b>0,92</b>	1,00	<b>1,80</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE	72,00	<b>1,10</b>	1,00	<b>3,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-AIRE	160,00	<b>0,30</b>	1,00	<b>0,60</b>	<b>0,601260</b>	<b>28,797120</b>

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	<b>0,34</b>	<b>5,62</b>	<b>0,398315</b>	<b>0,312554</b>
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,00	<b>0,85</b>	<b>7,20</b>	<b>0,995789</b>	<b>0,400425</b>
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	<b>0,49</b>	<b>4,16</b>	<b>0,574043</b>	<b>0,231357</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	42,50	<b>1,20</b>	<b>12,65</b>	<b>1,405821</b>	<b>0,703526</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	75,75	<b>0,85</b>	<b>7,23</b>	<b>0,995789</b>	<b>0,402094</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE	27,08	<b>1,09</b>	<b>9,25</b>	<b>1,276954</b>	<b>0,514436</b>
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,00	<b>0,53</b>	<b>4,52</b>	<b>0,620904</b>	<b>0,251378</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	<b>0,86</b>	<b>9,38</b>	<b>1,007505</b>	<b>0,521665</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,00	<b>1,20</b>	<b>10,19</b>	<b>1,405821</b>	<b>0,566713</b>
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	<b>1,00</b>	<b>8,54</b>	<b>1,171517</b>	<b>0,474949</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	<b>0,92</b>	<b>10,10</b>	<b>1,077796</b>	<b>0,561708</b>
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.599,00	<b>0,88</b>	<b>7,50</b>	<b>1,030935</b>	<b>0,417110</b>
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	<b>1,00</b>	<b>8,52</b>	<b>1,171517</b>	<b>0,473837</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	<b>5,01</b>	<b>32,00</b>	<b>5,869303</b>	<b>1,779670</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	<b>3,83</b>	<b>62,31</b>	<b>4,486912</b>	<b>3,465352</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,00	<b>2,66</b>	<b>22,57</b>	<b>3,116236</b>	<b>1,255223</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	<b>2,39</b>	<b>20,35</b>	<b>2,799927</b>	<b>1,131759</b>
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	<b>6,58</b>	<b>45,00</b>	<b>7,708583</b>	<b>2,502660</b>
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	172,00	<b>1,58</b>	<b>13,42</b>	<b>1,850997</b>	<b>0,746349</b>



2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE	0,00	<b>1,02</b>	<b>8,66</b>	<b>1,194947</b>	<b>0,481623</b>
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	0,00	<b>0,65</b>	<b>5,52</b>	<b>0,761486</b>	<b>0,306993</b>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RIDUZIONE COVID	5.081,00	<b>0,34</b>	<b>5,62</b>	<b>0,398315</b>	<b>0,312554</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE COVID I	219,00	<b>1,20</b>	<b>12,65</b>	<b>1,405821</b>	<b>0,703526</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE COVID I	1.451,00	<b>0,85</b>	<b>7,23</b>	<b>0,995789</b>	<b>0,402094</b>
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-RIDUZIONE COVID I	614,17	<b>1,02</b>	<b>8,66</b>	<b>1,194947</b>	<b>0,481623</b>
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-RIDUZIONE COVID I	1.300,82	<b>0,65</b>	<b>5,52</b>	<b>0,761486</b>	<b>0,306993</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE COVID II	918,00	<b>1,09</b>	<b>9,25</b>	<b>1,276954</b>	<b>0,514436</b>
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE COVID II	525,92	<b>0,53</b>	<b>4,52</b>	<b>0,620904</b>	<b>0,251378</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto >500 mt	174,00	<b>0,36</b>	<b>3,79</b>	<b>0,421746</b>	<b>0,211057</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto >500 mt	210,42	<b>0,25</b>	<b>2,16</b>	<b>0,298736</b>	<b>0,120628</b>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Distanza Cassone	501,00	<b>0,10</b>	<b>1,68</b>	<b>0,119494</b>	<b>0,093766</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto >500 mt-RIDUZIONE COV	290,00	<b>0,36</b>	<b>3,79</b>	<b>0,421746</b>	<b>0,211057</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto >500 mt-RIDUZIONE C	612,00	<b>0,25</b>	<b>2,16</b>	<b>0,298736</b>	<b>0,120628</b>
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-Distanza Cassonetto >500 mt-RIDUZIONE CO	61,42	<b>0,30</b>	<b>2,59</b>	<b>0,358484</b>	<b>0,144487</b>
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Distanza Cassonetto >500 mt-RIDUZIONE	1.066,07	<b>0,19</b>	<b>1,65</b>	<b>0,228445</b>	<b>0,092097</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Distanza Cassonetto >500 mt-RIDUZIONE COVID II	1.220,00	<b>0,32</b>	<b>2,77</b>	<b>0,383086</b>	<b>0,154330</b>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Distanza Cassone	213,17	<b>0,30</b>	<b>2,55</b>	<b>0,351455</b>	<b>0,142151</b>
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Distanza Cassonetto >500 mt-RID	150,00	<b>1,97</b>	<b>13,50</b>	<b>2,312575</b>	<b>0,750798</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto > 500 mt	20,42	<b>0,36</b>	<b>3,79</b>	<b>0,421746</b>	<b>0,211057</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto > 500 mt	151,23	<b>0,25</b>	<b>2,16</b>	<b>0,298736</b>	<b>0,120628</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto > 500 mt-RIDUZIONE	408,00	<b>0,25</b>	<b>2,16</b>	<b>0,298736</b>	<b>0,120628</b>
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-Distanza Cassonetto > 500 mt-RIDUZIONE C	63,25	<b>0,30</b>	<b>2,59</b>	<b>0,358484</b>	<b>0,144487</b>
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Distanza Cassonetto > 500 mt-RIDUZIONE	1.760,07	<b>0,19</b>	<b>1,65</b>	<b>0,228445</b>	<b>0,092097</b>

2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Distanza Cassone	140,00	<b>0,30</b>	<b>2,56</b>	<b>0,351455</b>	<b>0,142484</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE-USO STAGIONALE E DISCONTINUO	3,67	<b>1,03</b>	<b>8,78</b>	<b>1,213106</b>	<b>0,488714</b>
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-USO STAGIONALE E D	40,33	<b>0,50</b>	<b>4,29</b>	<b>0,589859</b>	<b>0,238809</b>
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-PRODUZIONE RIFIUT	11.386,00	<b>0,88</b>	<b>7,50</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE COVID I	1.284,00	<b>0,85</b>	<b>7,20</b>	<b>0,995789</b>	<b>0,400425</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- RIDUZIONE COVID	1.279,00	<b>0,86</b>	<b>9,38</b>	<b>1,007505</b>	<b>0,521665</b>
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE COVID	1.315,00	<b>1,00</b>	<b>8,54</b>	<b>1,171517</b>	<b>0,474949</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- RIDUZIONE COVID I	725,00	<b>0,92</b>	<b>10,10</b>	<b>1,077796</b>	<b>0,561708</b>
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIDUZIONE COVID I	2.176,00	<b>0,88</b>	<b>7,50</b>	<b>1,030935</b>	<b>0,417110</b>
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE COVID	1.189,00	<b>1,00</b>	<b>8,52</b>	<b>1,171517</b>	<b>0,473837</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE- RIDUZIONE COVID I	1.631,00	<b>5,01</b>	<b>32,00</b>	<b>5,869303</b>	<b>1,779670</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-RIDUZIONE COVID I	695,00	<b>3,83</b>	<b>62,31</b>	<b>4,486912</b>	<b>3,465352</b>
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-RIDUZIONE COVID I	2.434,83	<b>1,02</b>	<b>8,66</b>	<b>1,194947</b>	<b>0,481623</b>
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-RIDUZIONE COVID I	1.634,91	<b>0,65</b>	<b>5,52</b>	<b>0,761486</b>	<b>0,306993</b>
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-RIDUZIONE COVID I- Distanza Cassonetto >5	718,41	<b>0,30</b>	<b>2,59</b>	<b>0,358484</b>	<b>0,144487</b>
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE COVID II	793,00	<b>0,85</b>	<b>7,20</b>	<b>0,995789</b>	<b>0,400425</b>
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE COVID II	1.387,00	<b>0,49</b>	<b>4,16</b>	<b>0,574043</b>	<b>0,231357</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- RIDUZIONE COVID	2.518,00	<b>0,86</b>	<b>9,38</b>	<b>1,007505</b>	<b>0,521665</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE- RIDUZIONE COVID II	257,00	<b>1,20</b>	<b>10,19</b>	<b>1,405821</b>	<b>0,566713</b>
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIDUZIONE COVID I	1.892,00	<b>0,88</b>	<b>7,50</b>	<b>1,030935</b>	<b>0,417110</b>
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE COVID	1.851,83	<b>1,00</b>	<b>8,52</b>	<b>1,171517</b>	<b>0,473837</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE COVID	110,00	<b>2,66</b>	<b>22,57</b>	<b>3,116236</b>	<b>1,255223</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE COVID II	772,00	<b>2,39</b>	<b>20,35</b>	<b>2,799927</b>	<b>1,131759</b>